

ASSOCIAZIONE PENSIONATI
della CASSA DI RISPARMIO
del FRIULI-VENEZIA GIULIA



STATUTO
e
REGOLAMENTI

(Assemblea Straordinaria Soci del 27-06-2021)

STATUTO

Articolo 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE SOCIALE

L'Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, costituitasi in Udine il 27.02.1979, dal 01.01.2004 è denominata Associazione Pensionati della CRUP – FRIULCASSA. Dal 01.01.2008 viene denominata Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, nel seguito chiamata ASSOCIAZIONE.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Udine, Via Piemonte n. 88. L'Associazione potrà, con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, istituire sedi secondarie a Gorizia, Pordenone, Tolmezzo e Trieste.

Articolo 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata o sino alla delibera di scioglimento dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, ovvero imposta dalla legge.

Articolo 4 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è apartitica, senza scopo di lucro e si propone di favorire lo spirito di solidarietà dei dipendenti in quiescenza, dei dipendenti in attesa di pensionamento per effetto del Fondo nazionale esuberanti ed in servizio dell'ex Crup, dell'ex Carigo, dell'ex Friulcasa, della ex CARIFVG, della Capogruppo Intesa Sanpaolo delle Fondazioni ex Crup, ora Friuli e Carigo e dei loro familiari che condividono gli interessi comuni e lo spirito della presente Associazione: la solidarietà tra lavoratori ed ex lavoratori, la tutela e la promozione degli ex lavoratori e delle loro famiglie in una società che assicuri, in modo giusto e democratico lo sviluppo integrale di ogni persona.

Si propone in particolare:

- di mantenere ed incrementare i rapporti con l'amministrazione di Intesa Sanpaolo e le Fondazioni per la tutela degli interessi morali ed economici degli associati;
- di promuovere, sviluppare e consolidare i vincoli di solidarietà fra i propri aderenti ed i colleghi in attività di servizio allo scopo di tutelare i diritti e gli interessi materiali e morali dei soci, anche con l'eventuale intervento nelle trattative sindacali aziendali relativamente alle materie riguardanti tali diritti ed interessi;
- di provvedere, per quanto possibile, all'assistenza morale e materiale dei propri associati;
- di promuovere idonee iniziative, soprattutto in campo culturale, ricreativo, turistico, sportivo e del tempo libero.

L'Associazione potrà aderire a Federazioni, Associazioni ed Istituzioni a carattere sindacale e culturale.

Articolo 5 - ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a – dalle quote sociali;

b – dalle eventuali erogazioni o liberalità fatte dai soci, terzi, società ed enti, sia pubblici che privati;

c – dalle eventuali sovvenzioni della Capogruppo Intesa Sanpaolo, delle Fondazioni Friuli e Carigo, dello Stato, della Regione, dei Comuni e delle Province regionali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni, mobili e/o immobili, acquisiti dall'Associazione o a questa pervenuti per effetto di lasciti, donazioni, conferimenti o liberalità.

Articolo 6 - SOCI

L'Associazione è composta da Soci:

a) Ordinari:

- dipendenti in quiescenza dell'ex Crup, dell'ex Carigo, dell'ex FRIULCASSA, delle Fondazioni ex Crup, ora Friuli e Carigo e di Intesa Sanpaolo;

- dipendenti in attesa di pensionamento per effetto del fondo nazionale esuberi;
 - coniuge o convivente del socio ordinario defunto.
- b) **Aggregati:**
- familiari del socio Ordinario e del Socio Simpatizzante che, condividendone gli scopi e gli interessi, su loro richiesta, sono ammessi a partecipare alla vita ed alle attività dell'Associazione.
- c) **Simpatizzanti:**
- dipendenti in servizio di Intesa Sanpaolo e delle Banche in essa conferite che hanno svolto la loro attività in sedi situate nella Regione Friuli Venezia Giulia, delle Fondazioni Friuli e Carigo;
 - ex colleghi della Banca di cui sopra, in quiescenza o in servizio.

Sono ammessi con i diritti ed i doveri previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

d) **Onorari:**

- possono essere soci onorari le persone o gli Enti che si sono particolarmente resi benemeriti e che abbiano contribuito allo sviluppo dell'Associazione o, in ogni modo, al perseguimento delle finalità istituzionali. I Soci Onorari non già ricompresi tra i Soci di cui ai punti precedenti, sono esonerati dall'obbligo di versare la quota sociale annuale e non hanno diritto di voto nelle assemblee dei soci pur potendovi liberamente partecipare. La nomina di socio Onorario è riservata all'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Tutti coloro che intendono fare parte dell'Associazione, dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto dall'Associazione medesima.

Con la presentazione e sottoscrizione della domanda di ammissione gli aspiranti soci accettano senza alcuna riserva il contenuto del presente Statuto e dei Regolamenti interni che dovessero essere adottati nel rispetto delle prescritte formalità.

L'ammissione a Socio Ordinario, a Socio Aggregato ed a Socio Simpatizzante è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Articolo 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I diritti ed i doveri dei soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali.

È dovere del Socio:

- a) l'osservanza delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni prese dai competenti organi dell'Associazione;
- b) il pagamento della quota sociale, del Socio Ordinario, del Socio Aggregato e del Socio Simpatizzante, nella misura che sarà annualmente fissata dall'Assemblea Ordinaria.

Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

I Soci Ordinari, i Soci Aggregati ed i Soci Simpatizzanti hanno il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Tutti i soci hanno il diritto di utilizzare i locali, le strutture e le attrezzature eventualmente gestite dall'Associazione, nel rispetto di quanto disposto nei Regolamenti e, in ogni modo compatibilmente con le esigenze dell'Associazione.

I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di mantenere in qualunque circostanza e luogo un comportamento rispettoso della propria e dell'altrui dignità.

Articolo 9 - DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio può venire meno per le seguenti ragioni:

- a - dimissioni
- b - morosità
- c - radiazione

Le dimissioni dovranno essere comunicate con lettera o messaggio elettronico, indirizzati al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni non liberano il socio dal versamento della quota associativa per l'anno sociale iniziato da almeno tre mesi alla data della comunicazione.

Le dimissioni non comportano il rimborso da parte dell'Associazione di contributi e/o quote già versate per periodi successivi alle stesse.

La morosità nei pagamenti delle quote o contributi associativi, richiesti periodicamente dal Consiglio Direttivo, determina la perdita della qualifica di socio qualora il socio medesimo non provveda al versamento entro il 30 aprile di ciascun anno.

La radiazione del socio, di qualunque categoria, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Ordinaria qualora il socio non osservi lo Statuto o i Regolamenti o non si adegui alle eventuali direttive emanate dal Consiglio stesso.

Articolo 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente
- e) il Segretario - Tesoriere
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti
- g) il Collegio dei Proviviri

Articolo 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci, costituita dai Soci Ordinari, dai Soci Aggregati e dai Soci Simpatizzanti in regola con il pagamento delle quote sociali, è sovrana e delibera su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, comunque entro il 30 aprile, per l'approvazione dell'attività sociale, dei bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione e ogni qualvolta sia ritenuto necessario od opportuno ovvero risulti da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta sia ritenuto necessario o qualora ne facciano richiesta, per iscritto, almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, o il Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero almeno un terzo dei Soci Ordinari, Aggregati e Simpatizzanti proponendo altresì l'ordine del giorno che desiderano trattare. In tal caso il Presidente dovrà procedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta.

Le convocazioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie avverranno a mezzo posta elettronica o lettera almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, con espressa menzione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le Assemblee sono valide quando alla prima convocazione sono presenti, in persona o tramite mezzi di comunicazione a distanza, almeno la metà più uno dei Soci Ordinari, Aggregati e Simpatizzanti aventi diritto al voto, personalmente o per delega, e in seconda convocazione, dopo mezz'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Sono riservate **all'Assemblea Ordinaria** dei soci le deliberazioni riguardanti:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) l'elezione dei membri del Collegio dei Proviviri;
- d) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale nonché del rendiconto preventivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- e) l'approvazione della quota sociale annuale;

- f) l'approvazione dei Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo nonché le modificazioni di quelli già esistenti;
- g) la ratifica della nomina a socio onorario;
- h) la ratifica delle sostituzioni nelle cariche sociali deliberate dal Consiglio Direttivo;
- i) la ratifica delle radiazioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- j) l'istituzione di sedi secondarie dell'associazione;
- k) l'attività dell'Associazione e gli ulteriori indirizzi della medesima.

Sono riservate **all'Assemblea Straordinaria** dei soci le deliberazioni riguardanti:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione del patrimonio;
- c) questioni di particolare importanza per la vita ed il funzionamento dell'Associazione.

Per le deliberazioni assembleari si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice Civile:

- a maggioranza semplice, pari alla metà più uno dei soci presenti o rappresentati nell'Assemblea Ordinaria;
- a maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti o rappresentati nell'Assemblea Straordinaria.

Ogni Socio Ordinario, Aggregato o Simpatizzante ha diritto ad un voto, indipendentemente dall'eventuale maggiore valore della quota o contributo associativo versato, ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile, purché in regola con il pagamento delle quote sociali e di qualunque altra somma dovuta all'Associazione.

Dalla votazione sulla gestione economica, finanziaria e morale sono esclusi i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le votazioni, esclusa quella per il rinnovo delle cariche sociali, avvengono per alzata di mano salvo diversa modalità espressa dall'assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di socio.

Delle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di altra persona nominata dai presenti. Il verbale dovrà essere inserito nel libro delle Assemblee dei soci che sarà conservato nella sede sociale e potrà essere visionato, in qualsiasi momento, dai soci.

È ammessa la facoltà di delegare un altro Socio Ordinario, Aggregato o Simpatizzante alla partecipazione all'Assemblea e alle relative votazioni.

Nelle votazioni è ammessa una sola delega.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, di cui almeno uno rappresentante la zona di Gorizia e uno la zona di Pordenone.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed ha il compito di indirizzare l'attività verso il perseguimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) elegge il Presidente, con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri eletti e la relativa delibera di nomina deve riportare la maggioranza dei due terzi dei presenti;
- b) elegge il Vicepresidente e il Segretario – Tesoriere;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- d) redige i Regolamenti interni, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e delle disposizioni di legge in genere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- e) emana disposizioni e raccomandazioni, anche verbali, ritenute opportune per il buon funzionamento dell'Associazione;
- f) prende tutte le decisioni occorrenti per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- g) delibera l'accensione di conti correnti bancari e la sottoscrizione di contratti ed impegni finalizzati all'esercizio dell'attività associativa;

- h) redige il bilancio economico e finanziario consuntivo dell'Associazione nonché il bilancio preventivo, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- i) stabilisce periodicamente l'importo delle quote associative dovute dai soci che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- j) decide in maniera inappellabile sulle domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci;
- k) propone all'Assemblea Ordinaria la nomina a socio onorario;
- l) decide eventuali sanzioni a carico dei soci ritenuti responsabili di comportamenti disdicevoli e delibera, nei casi previsti, la radiazione dei soci da sottoporre all'Assemblea Ordinaria;
- m) delibera in merito all'affiliazione dell'Associazione a Federazioni Sindacali e/o Enti di promozione sociale e culturale affini per le attività che l'Associazione intende sviluppare e promuovere;
- n) nomina il Comitato Elettorale con le modalità previste dal Regolamento per le elezioni;
- o) predispone eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;
- p) in caso di vacanza nelle cariche sociali, provvede a cooptare sino alle successive elezioni, un altro membro scelto tra i Soci Ordinari, tra i Soci Aggregati o tra i Soci Simpatizzanti ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto necessario od opportuno ovvero ne sia fatta richiesta per iscritto dalla maggioranza dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Nell'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere contenuta l'elencazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di socio.

Le adunanze, in persona o tramite mezzi di comunicazione a distanza, sono valide se sono presenti la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe ed in caso di parità prevale quello del Presidente o, in caso d'assenza, di quello che presiede la seduta.

IL Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente dalle sedute per tre volte consecutive sarà considerato automaticamente decaduto dalla carica.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Articolo 13 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta la stessa agli effetti di legge ed in giudizio ed è investito della firma e della rappresentanza legale.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limitazioni.

Il Presidente:

- cura i rapporti con le Federazioni e/o gli Enti cui l'Associazione è affiliata;
- convoca le Assemblee dei Soci ed il Consiglio Direttivo, che presiede, e sottoscrive i relativi verbali unitamente al Segretario.

Il Presidente è munito dei necessari poteri per porre in essere le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per incassare i mandati di pagamento di enti pubblici o privati intestati all'Associazione, per rilasciare quietanze e liberatorie.

Inoltre, per eventuali cause o controversie dell'Associazione potrà nominare avvocati e procuratori alle liti previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Coloro i quali hanno rivestito la carica di Presidente, potranno far parte dei Consigli Direttivi pur senza diritto di voto.

Nei casi d'urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire, per la ratifica, alla sua prima riunione.

In caso di assenza od impedimento, le funzioni del Presidente saranno esercitate dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano come socio.

Se l'assenza o l'impedimento si protrae per più di novanta giorni continuati, il Consiglio Direttivo procederà all'elezione del nuovo Presidente ed alla cooptazione in Consiglio del primo dei non eletti.

Articolo 14 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

Il Vicepresidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limitazioni.

Articolo 15 - SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario - Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei libri sociali e dei registri anagrafici;
- b) ha la responsabilità di far osservare i Regolamenti interni dell'Associazione;
- c) supporta il Presidente nelle convocazioni degli Organi Sociali e nelle comunicazioni ai Soci delle attività;
- d) provvede alla tenuta dei libri contabili e coordina tutte le iniziative amministrative dell'Associazione;
- e) collabora con il Collegio dei Revisori dei Conti per il buon andamento economico dell'Associazione;
- f) ogni tre mesi presenta una relazione economica al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

La figura del Segretario-Tesoriere potrà essere rappresentata da una o due consiglieri. In quest'ultimo caso al Segretario spetteranno i compiti di cui ai punti a) b) c) mentre al Tesoriere, i compiti di cui ai punti d) e) f); dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limitazioni.

Entrambe le figure potranno essere individuate dal Presidente e ratificate dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, purché Soci con diritto di voto.

Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria, che nominano tra loro il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esplica il controllo della gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione e presenta annualmente apposita relazione all'Assemblea Ordinaria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria, che nominano tra loro il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura nel caso di controversie di cui all'art. 23.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni.

Articolo 18 - CARICHE SOCIALI

Possono accedere alle cariche sociali i Soci Ordinari, i Soci Simpatizzanti ed i Soci Aggregati.

Tutti i soggetti che ricoprono cariche all'interno dell'Associazione prestano la propria opera a titolo gratuito ed onorifico, salva la percezione di rimborsi spese e indennità di trasferta, nei modi ed ammontare previsti con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Nella carica di Consigliere, Revisore dei Conti o Proboviro che per qualsiasi motivo si rendesse vacante nel triennio, subentrerà il candidato primo fra i non eletti delle rispettive graduatorie e in caso di parità il più anziano di età.

Qualora siano esaurite le rispettive graduatorie, alla nomina nelle cariche vacanti, provvederà il Consiglio Direttivo per cooptazione tra i soci ordinari. Tale nomina sarà ratificata dalla prima Assemblea Ordinaria dei Soci.

Articolo 19 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno di dicembre di ciascun anno.

Articolo 20 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il rendiconto economico e finanziario annuale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario - Tesoriere e dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Entro i quattro mesi successivi alla chiusura di ogni anno finanziario, il Presidente procede alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci, cui sottoporre l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio concluso ed il bilancio preventivo di quello in corso.

Eventuali saldi attivi di gestione dovranno essere reinvestiti nei modi ritenuti migliori per l'esclusivo perseguimento dei fini istituzionali.

Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, non saranno distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 21 - LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può dotarsi di un logo che contraddistingua la stessa.

Articolo 22 - SCIOGLIMENTO

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci determinerà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 - CONTROVERSIE

La soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e l'Associazione o i suoi Organi, in merito all'applicazione od interpretazione del presente Statuto, o comunque in dipendenza della vita sociale, sarà rimessa, in tutti i casi ammessi dalla legge, al giudizio inappellabile del Collegio dei Proboviri.

Articolo 24 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente Statuto, valgono le norme contenute nei Regolamenti normativi e finanziari adottati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Per ogni vacanza normativa comunque riscontrabile, saranno applicate le norme del Codice Civile, nonché ogni altra legge vigente in materia.

Articolo 25 - NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto, come approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 3 aprile 2004 e successivamente modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 marzo 2008 e dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2012, nonché dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 21 aprile 2016, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 26 aprile 2018, viene ora ulteriormente modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 giugno 2021.

REGOLAMENTO

PER L' ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

(Ai sensi dell'art. 12 comma N dello Statuto)

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 3 aprile 2004 e successivamente modificato dalle Assemblee Straordinarie dei Soci, nelle date del 11 aprile 2012, 26 aprile 2018 e 27 giugno 2021.

Articolo 1 - COMITATO ELETTORALE

Per provvedere alle operazioni di scrutinio il Consiglio Direttivo, prima della convocazione dell'Assemblea nomina un Comitato Elettorale, composto di almeno tre membri, scelti fra i Soci che non si presentano candidati.

Compito del Comitato Elettorale, assieme al Consiglio Direttivo uscente, è anche quello di contattare e raccogliere in una lista i nominativi degli aspiranti candidati alle cariche sociali in tempo utile per l'invio della scheda di votazione ai Soci con diritto di voto assieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Comitato Elettorale elegge nel suo ambito il Presidente ed il Segretario.

Articolo 2 - SCHEDE DI VOTAZIONE

Le schede appositamente predisposte dal Comitato Elettorale devono essere controllate e vidimate prima di essere inviate o consegnate ai Soci Ordinari, ai Soci Aggregati ed ai Soci Simpatizzanti.

Le schede devono recare all'esterno un'apposita appendice, staccabile, ove ogni votante indicherà il proprio nome e cognome.

Detta appendice permetterà di conoscere chi ha votato e, per garantire la segretezza del voto, sarà staccata a cura del Comitato Elettorale prima dell'immissione nell'urna.

Articolo 3 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE PER CORRISPONDENZA

Tutti i Soci Ordinari, i Soci Aggregati ed i Soci Simpatizzanti, possono esprimere il loro voto per corrispondenza per l'elezione del Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Proviviri.

Le schede ripiegate e chiuse vanno inviate al Comitato Elettorale presso la sede dell'Associazione entro il termine inderogabile fissato nell'avviso di convocazione, in busta chiusa.

Articolo 4 - LISTA CANDIDATI E VOTI DI PREFERENZA

Il Comitato Elettorale può presentare una sola lista con un numero illimitato di candidati che abbiano espresso il loro consenso alla candidatura.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo si potranno esprimere non più di sei preferenze.

Per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri si potranno esprimere non più di due preferenze.

Il voto di preferenza sarà espresso mediante una crocetta segnata accanto al nome del candidato scelto. Per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Proviviri si potranno votare anche Soci non compresi nella lista aggiungendo il loro nome negli appositi spazi della scheda.

Articolo 5 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio si svolgono nel luogo fissato per l'Assemblea ed hanno inizio al termine della votazione assembleare.

Allo scrutinio possono presenziare i Soci.

Le schede votate da parte dei Soci presenti all'Assemblea saranno immediatamente poste nell'urna da parte di un membro del Comitato Elettorale.

Prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio saranno aggiunte nell'urna, contenente già le schede della votazione avvenuta in sede d'Assemblea, tutte quelle pervenute per corrispondenza.

A parità di voti si riterrà eletto il Socio più anziano d'età.

Dell'esito delle votazioni sarà stilato un verbale e data notizia ai Soci a mezzo lettera circolare.

Articolo 6 - ANNULLAMENTO VOTI

Nel caso in cui si sia espresso un numero di preferenze maggiore di quelle indicate al precedente articolo quattro, la scheda sarà ritenuta nulla.

Saranno anche considerate nulle le schede firmate, contrassegnate o deteriorate.

Non saranno infine prese in considerazione, agli effetti della votazione, le schede pervenute per corrispondenza dopo la scadenza del termine appositamente indicato nell'avviso di convocazione.

REGOLAMENTO SOCI SIMPATIZZANTI

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 26 aprile 2018 e modificato il 27 giugno 2021.

ART. 1

Possono assumere la qualifica di "Soci Simpatizzanti" dell'Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, i dipendenti ancora in servizio di Intesa Sanpaolo e delle Banche in essa conferite che svolgono la loro attività in sedi situate nella Regione Friuli Venezia Giulia, delle Fondazioni Friuli e Carigo; ex colleghi della Banca di cui sopra, in quiescenza o ancora in servizio presso altri Enti.

ART. 2

La creazione di questa figura di "Socio Simpatizzante" ha lo scopo di rafforzare la presenza della nostra Associazione tra i dipendenti della nostra Banca di radicamento, creando un collegamento con "colleghi" che possono partecipare alla vita Associativa assicurandone, poi, la continuità.

ART. 3

Possono venire ammesse a partecipare alle attività sociali in qualità di Soci Simpatizzanti tutti i dipendenti o ex dipendenti, come individuati all'art. 1.

ART. 4

Le domande di ammissione, da indirizzarsi al Presidente dell'**Associazione** Pensionati della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, devono contenere la dichiarazione di essere cittadini italiani, di essere dipendenti in servizio (o di esserlo stati nel caso il rapporto di lavoro sia cessato) di Intesa Sanpaolo e Fondazioni Friuli e Carigo di conoscere e di condividere lo Statuto dell'Associazione, nonché il presente regolamento.

ART. 5

L'accettazione delle domande di ammissione viene deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo previo accertamento del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti. L'eventuale reiezione delle domande di ammissione non deve essere motivata, salvo che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 6

I Soci Simpatizzanti devono:

- versare le quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'Assemblea in misura che non potrà essere superiore a quella fissata per i Soci Ordinari;
- osservare le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento, nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- cooperare efficacemente e lealmente alla vita associativa e alle iniziative.

ART. 7

I Soci Simpatizzanti hanno diritto:

- a tutto quanto previsto dallo Statuto per i Soci e, pertanto, alla partecipazione con eguaglianza di diritti alla vita dell'Associazione e a tutte le attività di natura culturale e/o ricreativa nonché alla loro promozione;
- a ricevere la tessera di iscrizione annuale conformemente agli altri Soci.

ART. 8

La qualifica di Socio Simpatizzante si perde:

- per dimissioni;
- per decadenza a seguito di mancato pagamento delle quote;
- per espulsione.

Competente ad accertare la perdita della qualifica è il Consiglio Direttivo il cui giudizio è definitivo.

ART. 9

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nello Statuto dell'Associazione in quanto applicabili.

**ASSOCIAZIONE PENSIONATI
DELLA CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G.**

Via Piemonte, 88

33100 UDINE

telefono: ☎ 0432 614139
e-mail: asspens.crfvg@alice.it
sito web: www.asspenscrfvg.it

